

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI FOGLIZZO - VISCHE- PERTUSIO - SAN PONSO E USSEGLIO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Foglizzo c.f. 82501510018, legalmente rappresentato dal Sindaco Fulvio Gallenca, il Comune di Vische c.f.01397480011, legalmente rappresentato dal Sindaco Federico Merlo, il Comune di Pertusio c.f. 83501630012, legalmente rappresentato dal Sindaco Giuseppe Antonio Damini, il Comune di San Ponso c.f. 83501390013, legalmente rappresentato dal Sindaco Riccardo Giganti, il Comune di Usseglio c.f.83001970017 , legalmente rappresentato dal Sindaco Andrea Poma, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- c) che i comuni di Foglizzo, Vische, Pertusio, San Ponso e Usseglio i quali sono ricompresi entrambi nella Sezione Regionale della Regione Piemonte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del segretario comunale;
- d) che è intenzione dei comuni di Foglizzo, Vische Pertusio, San Ponso e Usseglio, la cui popolazione supera i 3.000 abitanti, di avvalersi della facoltà di nominare titolare della sede convenzionata di Classe III, un segretario di Fascia C qualora la procedura di pubblicizzazione della sede dovesse andare deserta;
- e) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - ⇒ con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di _____ in data _____ ;
 - ⇒ con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di _____ in data _____ ;
 - ⇒ con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di _____ in data _____ ;
 - ⇒ con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di _____ in data _____ ;
 - ⇒ con deliberazione n. _____ assunta dal Consiglio Comunale di _____ in data _____ ;
 - ⇒ TUTTE esecutive ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B) e C) e D) e E)

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto.

1. I Comuni di Foglizzo, Vische, Pertusio, San Ponso e Usseglio convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'ufficio di segretario comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo segretario comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Articolo 2. Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in

conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.

2. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.
4. La graduazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del CCNL 16/07/2024 è effettuata dal sindaco del comune capofila previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione.
5. La retribuzione di risultato è attribuita al segretario comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate da parte dei Sindaci coinvolti. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

Articolo 3. Svolgimento delle prestazioni

1. Il segretario titolare dell'ufficio ripartisce le proprie prestazioni lavorative secondo le esigenze di ciascuna Amministrazione ed in accordo con le direttive concordate con Sindaci degli enti aderenti. In linea di massima, e fatte salve specifiche esigenze, il segretario ripartirà le proprie prestazioni lavorative in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune capo convenzione per un numero di **17** ore settimanali, presso il Comune di Vische per un numero di **5** ore settimanali, presso il Comune di Pertusio per un numero di **6** ore settimanali, presso il Comune di San Ponso per un numero di **4** ore settimanali e presso il Comune di Usseglio per un numero di **4** ore settimanali.
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 4. Sostituzione del segretario assente od impedito

1. In caso di vacanza, assenza dal servizio, o impedimento all'esercizio delle funzioni, del segretario titolare della sede convenzionata, l' Amministrazioni, secondo il proprio ordinamento, provvederanno, ciascuna per sé, a nominare il sostituto, nelle forme consentite dalla legge ed a darne tempestiva comunicazione all'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 5. Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe B (popolazione compresa dai 3.001 ai 10.000 abitanti), essendo la popolazione dei Comuni convenzionati pari rispettivamente a:

- a) abitanti, per il Comune di Foglizzo
- b) abitanti, per il Comune di Vische
- c) abitanti, per il Comune di Pertusio
- d) abitanti, per il Comune di San Ponso
- e) abitanti, per il Comune di Usseglio

Articolo 6. Durata – Scioglimento - Recesso.

1. La presente convenzione ha la durata di **quattro anni**, a decorrere dal
2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa all'altro ente. In tal caso il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro ente dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso o, se successive a queste, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
3. È altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di tutti gli enti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni convenzionati, ai sensi della deliberazione del C.d.A. dell’Agenzia nazionale n. 150 del 15.07.1999, i sindaci hanno la possibilità di definire d’intesa tra loro e con l’accettazione del segretario titolare della sede, in quale tra i comuni convenzionati, il segretario conserva la titolarità dell’ufficio. Ove non si addivenga all’accordo tra i sindaci ed il segretario, quest’ultimo conserva la titolarità della segreteria del Comune capo convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore, può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.
5. In deroga a quanto sin qui previsto, in caso di nomina di un segretario titolare iscritto alla fascia C ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la facoltà di recesso di cui al precedente comma 2 nonché lo scioglimento consensuale di cui al precedente comma 3, potranno essere esercitati solo alla scadenza del periodo di nomina del segretario, così come previsto all’art. 2 comma 5 del Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2022.
6. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell’Albo per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 7. Comune Capo Convenzione - compiti

1. Nel rispetto dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune Foglizzo¹. La sede dell’ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con l’emissione di atti/provvedimenti, ove necessari, di concerto con i sindaci dei Comuni di Vische, Pertusio, San Ponso e Usseglio².
3. Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente per gli atti inerenti:
 - a. la nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 3 e 4;
 - b. la richiesta all’Agenzia del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
 - c. l’autorizzazione al segretario comunale titolare dell’ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l’esercizio di attività extracurricolari.

Articolo 8. Scelta del segretario comunale.

1. Il titolare della segreteria comunale convenzionata è scelto con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.
2. La nomina e la conferma sono effettuate, all’inizio del proprio mandato, dal sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante del sindaco del Comune di B-C-D-E. Nel caso in cui il sindaco neoeletto del Comune di B-C-D-E voglia avvalersi della facoltà di scegliere un segretario comunale diverso da quello in servizio al momento della sua elezione o non concordi con il sindaco del Comune capo convenzione sulla scelta o la conferma del segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto con le modalità indicate all’art. 7, secondo comma, della presente convenzione.

¹ DM 21.10.2020 art. 2 comma 2 “La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore pop-lazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.”

² DM 21.10.2020 art. 3 comma 2 “2. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall’ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell’onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata”

3. Le parti danno atto che l'entrata in vigore della presente convenzione non comporta la modifica del segretario comunale in quel momento titolare dell'ufficio.

Articolo 9. Revoca.

1. La revoca del segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100 del d.lgs. n.267/2000, art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, e art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal sindaco del Comune capo convenzione, su parere vincolante del sindaco del Comune di B-C-D-E-, e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla giunta comunale di entrambi i comuni convenzionati.

Articolo 10. Rapporti finanziari.

1. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento), dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nell'art. 62 del CCNL 16/07/2024, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o da entrambi i comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.
2. I diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto. In particolare, le somme dovute al segretario a titolo di diritti di segreteria incassate per l'attività di rogito saranno ripartite e liquidate da ogni singolo Comune, quadrimestralmente, direttamente al segretario. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.
3. Tutti i compensi comunque spettanti al segretario comunale sono erogati dal Comune capo convenzione.
4. Fatto salvo quanto indicato al comma 2 del presente articolo, i comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura del **47,2 %** a carico del Comune capo convenzione, del **13,8 %** a carico del Comune di Vische, del **16,6 %** a carico del Comune di Pertusio, del **11,2 %** a carico del Comune di San Ponso e del **11,2 %** a carico del Comune di Usseglio.
5. Il Comune capo convenzione cura annualmente la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette ai Comuni aderenti entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello cui il riparto è riferito. I comuni provvedono al rimborso delle quote a loro carico, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
6. Il Comune capo convenzione può chiedere ai Comuni aderenti entro il 30 giugno di ogni anno l'erogazione di un acconto sulle spese in misura non superiore al **70 %** del totale delle spese sostenute l'anno solare precedente.
7. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dal Comune al Comune capo convenzione entro quindici giorni successivi al pervenimento del riparto da parte del Comune di capo convenzione.

Articolo 10. Consultazioni.

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

Articolo 11. Clausole finali.

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali di entrambi i comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL SINDACO DEL COMUNE DI FOGLIZZO

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI VISCHE

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI PERTUSIO

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PONSÒ

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI USSEGLIO

.....